

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
865/2017/R/EFR

**ACCESSO DEI CLIENTI FINALI
AI PROPRI DATI STORICI DI PRELIEVO DI
ENERGIA ELETTRICA
RILASCIO DIGITALE DELL'IMPRONTA ENERGETICA
(*ENERGY FOOTPRINT*)**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

14 dicembre 2017

Premessa

Il presente documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in merito alle modalità in materia di messa a disposizione dei propri dati storici di prelievo di energia elettrica e di potenza ai clienti finali in bassa tensione, in attuazione dell'articolo 9, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 102/2014 con riferimento al settore elettrico, così come rinvenienti dall'attività di misura effettuata presso i singoli punti di prelievo.

Il presente documento per la consultazione fa seguito al precedente documento per la consultazione 186/2015/R/eel con cui l'Autorità ha illustrato ulteriori orientamenti in merito alle possibili modalità di attuazione delle disposizioni del citato decreto legislativo, individuando soluzioni disponibili a breve termine in linea con l'attuazione della disciplina inerente i sistemi smart metering di seconda generazione. Gli orientamenti illustrati nel prosieguo sono formulati in coerenza con il nuovo contesto regolatorio, tenendo conto delle evoluzioni nel frattempo intercorse e, in particolare, della trasformazione digitale che investe anche il settore elettrico.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **22 gennaio 2018**, indicando quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. Qualora sussistano esigenze di riservatezza, da motivare, la documentazione elettronica da fornire include anche la versione con le parti riservate rimosse che andrà pubblicata sul sito dell'Autorità. Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it o, in alternativa, all'indirizzo e-mail mercati-retail@autorita.energia.it.*

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia
Unità Efficienza nel Consumo
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.608 fax 02.655.65. 265

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	4
2. INQUADRAMENTO E AMBITO DI INTERVENTO	6
Inquadramento.....	6
Ambito di intervento	11
3. INDIVIDUAZIONE DEI DATI DEI PRELIEVI STORICI DEL CLIENTE FINALE	12
Dati storici di fatturazione.....	14
Dati storici del profilo temporale di prelievo	15
4. MODALITÀ DI ACCESSO E PRIVACY (SPID).....	18
5. MODALITÀ APPLICATIVE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI PRELIEVI STORICI.....	21
Premessa.....	21
Servizio di reporting dei dati.....	22
Sevizio di download dei dati	24
6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI IMPLEMENTAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI PRELIEVI STORICI.....	25

1. INTRODUZIONE

- 1.1 La disponibilità, di facile e immediato utilizzo, dei dati storici di prelievo dell'energia elettrica è un elemento imprescindibile per aumentare la capacitazione del cliente finale, consentendogli di poter effettuare migliori valutazioni della spesa e dell'impatto ambientale che deriva dalla fornitura di energia elettrica nonché di disporre di strumenti per un efficace superamento della c.d. tutela di prezzo.
- 1.2 Rispetto a tale contesto, l'articolo 9 del decreto legislativo sull'efficienza energetica (decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di seguito richiamato come decreto legislativo 102/2014), in recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE, ha assegnato all'Autorità competenze concernenti, tra l'altro, il miglioramento dei sistemi di misurazione intelligenti e l'introduzione di regole specifiche disciplinanti le modalità di fatturazione dei consumi ai clienti finali. Nel medesimo decreto è stato altresì ribadito il diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo nella sua duplice declinazione che contempla, da un lato, la possibilità per i clienti finali di poter accedere alle *“informazioni complementari sui consumi storici”* (di seguito: dati dei prelievi storici o prelievi storici) e, dall'altro, la facoltà per i medesimi clienti di autorizzare terzi al loro utilizzo.
- 1.3 Nel dettaglio, in merito al diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo il decreto legislativo 102/2014 prevede:
 - i. all'articolo 9, comma 6, lettera b), che ciascun cliente finale debba poter accedere agevolmente ai propri prelievi storici e identifica tali informazioni nelle seguenti macro-categorie di dati:
 - a. *“dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore [e che] i dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione”* (di seguito: dati storici di fatturazione);
 - b. *“dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore”* (di seguito: dati storici del profilo temporale di prelievo).Tali informazioni sono funzionali in primo luogo all'individuazione dell'*“energy footprint”*, o impronta energetica, ovvero le informazioni di dettaglio sulle proprie caratteristiche di prelievo nel tempo;
 - ii. all'articolo 9, comma 7, che *“nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso”*.

- 1.4 Infine l'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 102/2014 stabilisce come l'Autorità “*assicuri il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione*”.
- 1.5 In merito alla questione della gestione dei dati di prelievo, nel 2016 il Consiglio Europeo dei Regolatori dell'Energia (CEER) si è espresso auspicando l'adozione di modelli di *data management* che rafforzino la fiducia del clienti finali in relazione all'accesso, controllo e condivisione dei propri dati¹. Recentemente, inoltre, nell'ambito della dichiarazione di Tallinn sull'E-energy², in seno alla quale figurano azioni volte a migliorare l'efficienza energetica, tale orientamento è stato riproposto con enfasi.
- 1.6 Nel presente documento si intendono valutare le modalità attraverso cui implementare operativamente il diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo con riferimento al settore elettrico, al fine di rendere accessibili e fruibili al cliente finale i prelievi storici inerenti la propria *energy footprint*, in ragione delle disponibilità dei nuovi strumenti messi in campo con il sistema di misurazione 2G.
- 1.7 Le proposte del presente documento per la consultazione potranno essere coerentemente estese ai c.d. *prosumer* - ovvero i clienti finali titolari di impianti di produzione che accedono ai regimi commerciali speciali gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici - prospetticamente in coerenza con quanto già stabilito dalla deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel), in ordine alla disponibilità nel Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) dei dati delle immissioni.
- 1.8 Non vengono esaminati invece gli aspetti di messa a disposizione dei dati di consumo di gas naturale a cui verranno dedicati successivi documenti per la consultazione anche in esito alla sperimentazione in atto e avviata nel mese di ottobre 2017, consistente nella messa a disposizione del SII dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione agli utenti ai sensi dell'articolo 15 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).

¹ <https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1fbc8e21-2502-c6c8-7017-a6df5652d20b>.

² Impegno politico firmato - nel settembre 2017 - dai rappresentanti dell'industria e delle istituzioni comunitarie che si prefigge di portare avanti azioni congiunte per centrare gli obiettivi climatici ed energetici, attraverso soluzioni tecnologiche innovative. Tra gli obiettivi principali che la regolazione dovrebbe prefigurarsi è previsto, nell'ambito di tale impegno, quello di consentire la “libera circolazione dei dati”- dal cliente a soggetti terzi - al fine di stimolare l'offerta di servizi innovativi che integrano soluzioni energetiche e digitali nell'ambito del mercato *retail* e delle altre parti della filiera elettrica.

- 1.9 Il documento è strutturato come segue:
- nel capitolo 2 si illustrano l'inquadramento e gli orientamenti in merito all'ambito di applicazione;
 - nel capitolo 3 si illustra come i dati di misura che risiedono nel SII possano costituire la base per la messa a disposizione dei prelievi storici (dati storici di fatturazione e dati storici del profilo temporale di prelievo);
 - nel capitolo 4 sono invece delineati gli orientamenti in merito all'autenticazione dei clienti finali ai fini dell'accesso ai dati; in particolare viene identificato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) quale soluzione per accedere *on-line* ai prelievi storici tramite il portale del SII;
 - nel capitolo 5 sono illustrate le modalità di messa a disposizione digitale dei dati tramite il portale del SII; in tale ambito è previsto che ai clienti finali siano offerti servizi di *reporting* e di *download*;
 - nel capitolo 6 è individuata l'articolazione delle fasi di implementazione; a tal fine, si intende prevedere, in particolare, una fase iniziale in cui i clienti finali già in possesso delle credenziali SPID possano accedere a un sottoinsieme dei dati storici di fatturazione.

2. INQUADRAMENTO E AMBITO DI INTERVENTO

Inquadramento

- 2.1 Il presente documento per la consultazione rientra in un quadro di misure normative (anche a livello comunitario) e regolatorie, inerenti alla disponibilità per i clienti finali di informazioni sui consumi di energia elettrica. Nella tabella che segue se ne riporta una sintesi.

Tabella 1 - Messa a disposizione ai clienti finali dei dati di consumo		
Normativa e atti regolatori	Ambito generale	Obiettivi specifici in materia di disponibilità dei dati di consumo per la capacitazione del cliente finale
Direttiva 2009/72/EC	Norme per il mercato dell'energia elettrica dell'UE	Definisce gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori, chiarendo altresì che nell'ambito delle misure a tutela dei consumatori i clienti finali devono poter disporre dei dati di consumo di cui sono titolari
Direttiva 2012/27/EC	Nuovo quadro comune per promuovere l'efficienza energetica	Definisce le misure di efficientamento dei sistemi di misurazione funzionali alla capacitazione dei clienti finali
Legge 24 marzo 2012, n. 27	Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività	Prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai

		dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas
Decreto Legislativo 102/2014	Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	Riporta specifiche misure in materia di misurazione, fatturazione e obblighi di messa a disposizione ai clienti finali dei dati di consumo
Legge 4 agosto 2017, n. 124	Legge annuale per il mercato e la concorrenza	Prevede, tra le altre cose, la realizzazione e la gestione da parte del gestore del SII di un portale web per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato <i>retail</i> (Portale Offerte)
Deliberazione 501/2014/R/com	Approvazione della "Bolletta 2.0", recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità	Specifica i contenuti minimi delle fatture, fra i quali anche le informazioni sui consumi
Deliberazione 3/2015/A	Approvazione del "Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018"	È declinato l'obiettivo strategico <i>OS10 - Aumento della concorrenza del mercato</i> , che concerne, tra l'altro, la capacitazione dei clienti finali mediante strumenti per una migliore consapevolezza dei propri consumi
Deliberazione 463/2016/R/com	Approvazione del <i>Testo integrato</i> sulla fatturazione del servizio di vendita al dettaglio (TIF)	Introduce obblighi a carico del venditori e delle imprese distributrici per favorire l'utilizzo dei dati di misura effettivi nella fatturazione
Documento per la consultazione 186/2015/R/eel	Attuazione del decreto legislativo 102/2014 di recepimento della Direttiva europea sull'efficienza energetica	Riporta i primi orientamenti in merito alle diverse modalità di messa a disposizione dei dati storici di consumo ai clienti finali in bassa tensione
Memoria 211/2017/I/com	Memoria per l'audizione dell'Autorità presso la VI Commissione Finanze e la X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati	Fornisce elementi e dati funzionali alla discussione congiunta, da parte delle Commissioni parlamentari, delle risoluzioni 7-01170 e 7-01188, presentate rispettivamente dall'On. Fragonelli e dall'On. Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche nei servizi pubblici di competenza di questa Autorità. In particolare, la memoria si sofferma sul quadro complessivo relativo alla rilevazione dei dati di consumo e sulla conseguente disponibilità dei medesimi, con riferimento anche ai settori del gas naturale e idrico, considerando anche le possibili evoluzioni derivanti dall'innovazione tecnologica.

2.2 Al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in

merito, fra l'altro, alla messa a disposizione del cliente finale dei dati storici di fatturazione³, l'Autorità già è intervenuta con la deliberazione 16 ottobre 2014 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0), nelle more dei provvedimenti previsti nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 412/2014/R/efr, anche in esito alla presente consultazione.

- 2.3 In particolare con la Bolletta 2.0 è stato previsto il mantenimento in bolletta delle informazioni dei dati di consumo storici nelle more dell'applicazione di modalità della loro divulgazione maggiormente trasparenti e utilizzabili dal cliente finale. Le bollette, quindi, almeno una volta all'anno, devono riportare il dettaglio mensile dei dati di consumo, eventualmente suddivisi per fasce orarie qualora il dato sia disponibile, con un'indicazione, preferibilmente grafica, che consenta al cliente finale di monitorare e valutare i propri consumi nel tempo.
- 2.4 Inoltre, con le deliberazioni 11 dicembre 2015, 610/2015, e 9 marzo 2017, 129/2017, l'Autorità - al fine di consentire ai clienti finali di disporre di informazioni sufficienti per valutare l'adeguatezza della propria potenza impegnata, e quindi l'impatto di questa sulla spesa di energia elettrica - ha stabilito che la bolletta riporti, almeno una volta all'anno, anche il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata in ciascuno degli ultimi 12 mesi.
- 2.5 Per quanto concerne invece i dati storici del profilo temporale di prelievo, con il documento per la consultazione 23 aprile 2015, 186/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 186/2015), l'Autorità aveva illustrato i propri orientamenti in merito all'accessibilità ai clienti finali di tali informazioni, evidenziando tuttavia, per effetto delle numerose relazioni con altri procedimenti dell'Autorità allora in corso e primariamente per via delle limitazioni tecnologiche dei sistemi di misurazione di prima generazione (di seguito richiamati anche come sistemi 1G), che le soluzioni che si andavano a rappresentare si prefiguravano come obiettivi di breve termine.
- 2.6 L'Autorità ha, altresì, messo in atto interventi complementari in tema di misura, finalizzati da un lato ad affermare il richiamato diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo e dall'altro ad innovare il vigente sistema di relazioni per l'accesso ai dati dei clienti finali.
- 2.7 In primo luogo rileva il completamento della regolazione in tema di sviluppo dei sistemi di misurazione intelligenti di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (di seguito: sistemi di *smart metering* 2G o sistemi 2G) secondo la

³ È opportuno menzionare che, in relazione ai dati resi disponibili nell'ambito della fatturazione al cliente finale, il citato decreto prevede, tra l'altro, all'articolo 9, comma 6, lettera a), altresì che:

- 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
- 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
- 3) l'obbligo di cui al precedente punto, in taluni casi, possa essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali;
- 4) la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione.

prospettiva riportata all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014 che in particolare richiede “*un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale*”. L'Autorità, nei termini previsti dal medesimo decreto legislativo⁴, ha dato seguito a quanto disposto dal legislatore in merito, definendo, con la deliberazione 87/2016/R/eel, e successivi provvedimenti, in un elaborato percorso di condivisione con gli *stakeholders*, le funzionalità attese per i sistemi 2G e le *performance* dell'intero sistema di *smart metering* 2G: particolarmente funzionali agli obiettivi di aumento della consapevolezza della domanda e di arricchimento e ampliamento dell'offerta di vendita di energia elettrica sono stati la comunicazione tra misuratore e dispositivo di utenza (*chain* 2) e il forte potenziamento del canale tradizionale di messa a disposizione dei dati al sistema (*chain* 1) in termini di quantità di dati disponibili e di frequenza della loro messa a disposizione.

Box 1 - il piano di messa in servizio dei sistemi 2G di e-distribuzione S.p.a.

La società e-distribuzione S.p.a. (sulla cui rete di distribuzione si attestano circa 32 milioni di punti di prelievo) è stata l'unica impresa che finora ha presentato il proprio piano di messa in servizio dei sistemi di **smart metering** 2G e la relativa richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico, ai sensi della deliberazione 646/2016/R/eel. Il piano di messa in servizio e la relativa richiesta di ammissione sono stati approvati dall'Autorità con la deliberazione 222/2017/R/eel ed è, quindi, partita la fase di attuazione del suddetto piano. Al mese di novembre 2017 risultano installati circa 1,4 milioni di misuratori 2G e la società prevede di raggiungere il 75% delle proprie sostituzioni al 2021.

- 2.8 In secondo luogo è da considerare l'insieme dei provvedimenti con i quali l'Autorità ha progressivamente ampliato il contenuto informativo del SII, perseguendo la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata (che individua nel SII l'interfaccia unica per imprese distributrici e utenti per lo scambio di tali dati) nell'ambito del percorso intrapreso a seguito della Legge 27/2012. Tali interventi hanno comportato la modifica del disegno di relazioni e di responsabilità che ha caratterizzato le “catene di misura”⁵: i dati di misura saranno a breve resi

⁴ anche tenendo conto della procedura di notifica europea ai sensi dell'art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 (cosiddetto *stand-still*).

⁵ ovvero il sistema di rapporti e relazioni che caratterizza lo scambio dei dati inerenti i prelievi di energia elettrica e che storicamente è stato incentrato sui rapporti bilaterali tra venditori e distributori e venditori clienti finali.

disponibili ai venditori⁶ centralmente dal SII (e non più bilateralmente da ciascuna impresa distributrice), assicurando la neutralità del soggetto che ha in carico la messa a disposizione dei dati. L'attribuzione di questo ruolo da parte della legge ha modificato il SII da *repository* a *data-hub* per gli operatori.

- 2.9 Ciò ha comportato il superamento del modello precedente per cui le imprese distributrici mettevano direttamente a disposizione al corrispondente venditore i suddetti dati di ciascun punto di prelievo servito dalla propria rete e si prevedeva, altresì, la consegna al cliente finale delle informazioni relative ai propri dati di misura esclusivamente da parte del venditore (informazioni differenti a seconda del tipo di misuratore di cui il punto di prelievo dispone - di prima o seconda generazione).
- 2.10 Le innovazioni regolatorie degli ultimi due anni, che portano, da un lato, una produzione di dati assai arricchita rispetto alla precedente, grazie all'introduzione dei sistemi di *smart meter* 2G, e, dall'altro, alla loro gestione nel SII, hanno delineato il SII come il luogo deputato all'accesso e al riutilizzo dei prelievi storici da parte dei clienti finali (e di parti terze autorizzate dagli stessi), in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 102/14. L'istituzione di un *data-hub* anche per i clienti finali (e a terze parti autorizzate dagli stessi) contribuisce alla trasformazione del SII, aggiungendogli, oltre alla dimensione *Business-to-business* B2B propria della sua concezione originaria, anche quella di *Business-to-consumer* B2C.
- 2.11 È utile ricordare che la Legge 4 agosto 2017, n. 124, (comunemente nota come "legge concorrenza 2017") ha previsto la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale *web* per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* (Portale Offerte), in merito al quale l'Autorità ha recentemente condiviso i propri primi orientamenti nel documento per la consultazione 16 novembre 2017, 763/2017/R/com. In particolare è intenzione dell'Autorità prevedere che il Portale Offerte sia sviluppato in modo tale che, a medio termine, la stima attesa della spesa di ciascun cliente finale possa essere personalizzata in base ai dati di misura residenti nel SII ovvero in base ai prelievi storici in parola. L'accesso al *data-hub* del SII da parte dei clienti finali - nell'ambito della sua dimensione B2C - sarà quindi effettuato sia per le analisi delle informazioni di prelievo oggetto del presente documento sia per consentire

⁶ per il settore elettrico con la deliberazione 4 agosto 2017, 594/2017/R/eel, l'Autorità ha compiutamente delineato il ruolo del SII nell'ambito dei processi di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del dispacciamento, implementando la centralizzazione della messa a disposizione di tali dati con decorrenza dal prossimo mese di febbraio 2018 (per i dati periodici di competenza del mese di gennaio). Propedeutiche a tale passaggio sono state le sperimentazioni avviate con le deliberazioni 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel, e 30 luglio 2015, 402/2015/R/eel, che hanno previsto la contestuale messa a disposizione al SII - e ai venditori - dei dati di misura da parte delle imprese distributrici a partire: dal mese di gennaio 2015 per i punti di misura con trattamento orario e dal mese di gennaio 2016 per i punti di prelievo con trattamento non orario.

le simulazioni che saranno previste dal Portale offerte.

- 2.12 Si rileva, infine, l'approvazione, in prima lettura, da parte della Camera dei Deputati, del disegno di legge "*Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici*" (AC. 3792). Detto provvedimento prevede, tra l'altro, all'articolo 1, comma 7, che, entro l'1 luglio 2019, il SII consenta ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Il contenuto dell'intero disegno di legge è stato poi proposto quale emendamento al disegno di legge recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (AC. 4768), attualmente all'esame, in seconda lettura, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Ambito di intervento

- 2.13 L'intervento completo previsto dal decreto legislativo 102/2014 di messa a disposizione dei dati dei prelievi storici a tutti i clienti finali e alle terze parti da essi designate è di portata assai significativa sia sotto il profilo implementativo che regolatorio, anche con riferimento al solo settore dell'energia elettrica.
- 2.14 L'Autorità ritiene opportuno, in ragione di tale portata significativa, definire il perimetro dell'ambito dell'intervento prevedendo successivi *step* attuativi: con il presente documento per la consultazione si affronta il primo *step*, nel quale si darà priorità all'accesso, da parte dei clienti finali, ai dati dei prelievi storici, rimandando a successivi procedimenti le disposizioni relative a soggetti diversi dal cliente finale (che possiede la titolarità dei dati); ciò in considerazione del fatto che tali terze parti vi possono accedere, in prima applicazione, per il tramite del cliente finale stesso.

Peraltro, l'implementazione di un accesso diretto ai dati di singoli clienti finali da parti terze autorizzate richiede che siano condotti opportuni approfondimenti al fine di garantire il corretto accesso alle informazioni contenute nel SII, muovendo dalla necessità di conciliare l'ingresso di nuovi operatori terzi nel mercato con il principio che sta alla base dell'assetto attuale del mercato *retail*, secondo cui il venditore costituisce l'unica interfaccia per il cliente finale.

- 2.15 Appare altresì opportuno che gli interventi oggetto del presente documento debbano riguardare prioritariamente, anche alla luce della particolare fase di transizione del mercato in vista del superamento della tutela di prezzo, i clienti di piccola dimensione. Tali clienti sono infatti coloro che più necessitano di strumenti per aumentare la consapevolezza dei loro prelievi di energia elettrica, anche al fine di poter valutare meglio le opportunità che un mercato libero ben funzionante può offrire loro. L'Autorità ritiene che l'agevole accessibilità da parte del cliente finale ai propri prelievi storici possa costituire un fattore abilitante anche per lo sviluppo di nuovi tipi di offerte commerciali, come ampiamente illustrato nel documento per la consultazione 4 agosto 2016, 468/2016/R/eel, cui si rimanda.

2.16 Gli orientamenti illustrati nel prosieguo sono sviluppati, quindi, in vista dell'applicazione, in un primo momento, ai soli clienti finali del settore dell'energia elettrica alimentati in bassa tensione.

Spunti per la consultazione

Q1 Si hanno osservazioni in merito all'identificazione dell'ambito di applicazione?

Q2 Si ritiene condivisibile la proposta di procedere per fasi nell'attuazione del disposto del decreto legislativo in relazione all'individuazione dei soggetti che vi possono accedere?

3. INDIVIDUAZIONE DEI DATI DEI PRELIEVI STORICI DEL CLIENTE FINALE

3.1 A valle dei provvedimenti di attuazione della Legge 27/2012 che, come illustrato nel precedente capitolo, hanno progressivamente previsto la costituzione del database dei dati di misura nel SII. La seguente Tabella 2 riporta i dati di misura disponibili nel SII, distinti con riferimento alla granularità del dato registrato dal misuratore e in relazione alla tipologia di misuratore e al trattamento dei punti.

Tabella 2 - Dati di misura disponibili nel SII		
	Dati per raggruppamenti orari (fasce)	Dati quarantari
Punti di misura in bassa tensione con potenza disponibile installata > 55 kW (con misuratori non conformi ai requisiti 2G)	(non disponibile)	<u>Tipo di dato:</u> - dati di misura dell'energia elettrica prelevata in ciascun quarto d'ora - dato della potenza massima prelevata nel mese; <u>Frequenza di aggiornamento:</u> mensile. (Disponibili nel SII da: gennaio 2015 ⁷)
Punti di misura in bassa tensione con potenza disponibile installata ≤ 55 kW con misuratore 1G	<u>Tipo di dato:</u> - dati di misura dell'energia elettrica prelevata per fasce orarie pre-definite ai sensi del TIV; - dato della potenza massima prelevata per le fasce orarie pre-definite ai sensi del TIV ⁸ ; <u>Frequenza di aggiornamento:</u> mensile. (Disponibili nel SII da: gennaio 2016 ⁹)	(non disponibile)

⁷ cfr nota 6.

⁸ per quelli con limitatore di potenza e potenza inferiore a 30 kW i dati sono disponibili nel SII da luglio 2016.

⁹ cfr. nota 6.

<p>Punti di misura in bassa tensione con misuratore 2G messo a regime</p>	<p><u>Tipo di dato:</u> - dati di misura dell'energia elettrica prelevata secondo le fasce programmate¹⁰; <u>Frequenza di aggiornamento:</u> <i>giornaliera (in via di implementazione).</i> (Disponibili nel SII da: il momento della messa a regime del misuratore)</p>	<p><u>Tipo di dato:</u> - dati di misura dell'energia elettrica prelevata in ciascun quarto d'ora; - dato della potenza massima prelevata nel giorno; <u>Frequenza di aggiornamento:</u> giornaliera. (Disponibili nel SII da: il momento della messa a regime del misuratore)</p>
--	--	--

3.2 I dati di misura dei punti di prelievo di energia elettrica nel SII sono caratterizzati quindi in relazione ai seguenti parametri:

- l'intervallo di integrazione o granularità (quarto d'ora o fasce orarie di prezzo);
- la frequenza di aggiornamento;
- la profondità di conservazione.

3.3 Per i punti di prelievo dotati di un misuratore diverso da uno smart meter 2G (corrispondenti alle prime due righe della Tabella precedente), la granularità si configura diversamente in funzione del fatto che il valore della potenza disponibile ad essi associato sia maggiore o minore di 55kW¹¹. La frequenza di aggiornamento è, in entrambi i casi, mensile.

3.4 Per i punti di prelievo presso cui è installato uno smart meter 2G, invece, sia la granularità che la frequenza di aggiornamento non dipendono dal livello della potenza disponibile del punto di prelievo. Inoltre è utile ricordare, in relazione all'intervallo di integrazione, che per punti con un misuratore 2G i raggruppamenti orari (o fasce) non sono necessariamente uniformi e pre-definite come per i punti con misuratore 1G, ma possono differire in numero e articolazione delle ore del giorno (fino a 6 fasce giornaliere) e dei diversi giorni della settimana. Le specifiche abilitanti dei sistemi *smart meter 2G* consentono infatti di registrare i prelievi con un'articolazione impostabile dal venditore. I raggruppamenti orari, cioè, possono differire da un punto all'altro, e anche in relazione al medesimo punto, in base agli accordi previsti dal contratto sottoscritto dal cliente finale. La frequenza di aggiornamento dei dati è, infine, sempre

¹⁰ L'applicabilità di tali fasce personalizzate ai punti dotati di misuratore 2G, secondo gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 466/2017 potrà avvenire per operazione del venditore attraverso un processo centralizzato gestito dal SII – dal momento del passaggio del punto di prelievo al trattamento orario. In alternativa, ovvero, qualora il venditore non proceda alla riconfigurazione rimane valida la configurazione di default che prevede le attuali 3 fasce di prezzo disciplinate dal TIV, come previsto dalla citata deliberazione 229/2017/R/eel. La deliberazione 700/2017/R/eel ha inoltre previsto, con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi 2G, la definizione di tracciati *ad hoc* contenenti le curve di misura giornaliere, nonché le segnanti dei totalizzatori per fascia (letture), quest'ultimi al fine di agevolare gli utenti del trasporto nelle attività che prevedono l'utilizzo dei suddetti dati, quali *in primis* la fatturazione del cliente finale.

¹¹ che a sua volta determina il trattamento per fasce o orario del punto.

giornaliera.

- 3.5 La profondità di conservazione dei dati nel SII - indipendentemente dal misuratore installato - è invece funzionale alle necessità connesse alla regolazione delle rettifiche di misura. In generale i dati di misura possono avere profondità storica di 5 anni come previsto, per i suddetti fini, dalla regolazione vigente in materia di misura; tuttavia nel SII sono al momento disponibili dati con una profondità temporale inferiore a causa del recente avvio delle attività. I dati sono registrati con riferimento dal 2015 per i misuratori di prima generazione e con riferimento dall'anno in corso per i sistemi 2G¹².

Dati storici di fatturazione

- 3.6 I dati storici di fatturazione messi a disposizione ai clienti finali devono rispondere all'esigenza di consentire al cliente finale di eseguire gli opportuni controlli di coerenza dei consumi storici riportati nella bolletta e, riprendendo quanto già evidenziato nel documento per la consultazione 186/2015, in subordine, *rispondere "all'esigenza di aumentare le informazioni al cliente finale per poter effettuare delle scelte contrattuali consapevoli"*¹³. Tali dati, dovendo altresì permettere al cliente finale di controllare l'andamento della propria spesa energetica nel tempo, devono quindi coprire un adeguato arco temporale, che il decreto legislativo 102/2014 ha posto pari a 36 mesi.
- 3.7 Il SII, grazie alla sua intrinseca e generale terzietà, garantisce, come nelle intenzioni del disposto del decreto legislativo 102/2014, modalità di accesso maggiormente trasparenti e fruibili rispetto all'attuale modalità di messa a disposizione tramite la bolletta; ciò anche in considerazione delle modalità "innovative" che potranno essere rese direttamente disponibili dal SII.
- 3.8 In particolare, l'accesso dei dati storici di fatturazione per il tramite del SII permetterà di:
- a) incrementare la gamma di informazioni fruibili al cliente finale, in modo da integrare quelle già messe a disposizione nell'ambito della bolletta, non esaustive di tutte le misure elettriche;
 - b) rendere disponibili le informazioni con una profondità storica aderente alla prescrizione del decreto legislativo (pertanto per un numero di mesi superiore ai 12 attualmente previsti) che è difficilmente ottenibile nell'ambito del contenuto sintetico delle bollette.

¹² cfr. nota 6.

¹³ il decreto legislativo 102/2014 ha previsto che gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei sistemi *smart meter* in particolare prevedendo "che sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia".

- 3.9 Nel dettaglio, l’Autorità è orientata a prevedere che il SII renda disponibili, con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione:
- i. se dotati di un misuratore 1G e trattati per fasce¹⁴, i dati di misura di energia elettrica (attiva e reattiva) e i relativi prelievi¹⁵, nonché il dato di potenza massima prelevata nel mese, articolati per le fasce orarie predefinite;
 - ii. se dotati di un misuratore 2G, i dati di misura di energia elettrica (attiva e reattiva) articolati per le fasce orarie configurate¹⁶ e i relativi prelievi, nonché il dato di potenza massima prelevata rilevante ai fini della fatturazione¹⁷.
- 3.10 Per quanto riguarda la profondità dei dati storici di fatturazione cui il cliente finale avrà accesso, essa deve risultare coerente con le disposizioni, già citate, del decreto legislativo 102/2014. Pertanto qualora disponibili nel SII, i dati dovranno essere forniti con una profondità temporale di 36 mesi o pari al periodo trascorso dall’avvio dell’alimentazione del *data-hub* del SII con i dati di misura.

Spunti per la consultazione

Q3 *Si hanno osservazioni in merito all’identificazione dei dati storici di fatturazione che si intende rendere disponibili?*

Dati storici del profilo temporale di prelievo

- 3.11 I *dati storici del profilo temporale di prelievo* hanno lo scopo di fornire informazioni di dettaglio sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e devono, secondo il dettato del decreto legislativo, riferirsi almeno a ciascun giorno, mese e anno. Tali dati, allo stato attuale, possono essere dedotti dai dati delle misure quartorarie, ovvero i dati di prelievo in ciascun quarto d’ora della giornata - quindi con dettaglio più sofisticato di quanto previsto dalla norma - che sono disponibili presso il SII per i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 55 kW e per ciascun cliente da quando il suo punto di

¹⁴ per quanto attiene i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 55 kW, per cui non è installato un misuratore 2G e per cui è applicato il trattamento orario, in ragione del fatto che non esiste alcuna evidenza delle modalità di fatturazione da parte del venditore e che la regolazione attuale prevede la possibilità di acquisire esclusivamente le misure con granularità quartoraria, le previsioni esposte non si ritengono applicabili (lo saranno solo al momento della sostituzione del contatore con uno di seconda generazione).

¹⁵ così come determinati dal SII.

¹⁶ dal venditore o configurate di default.

¹⁷ ci si riferisce ai dati memorizzati all’istante temporale rilevante ai fini della fatturazione dei consumi relativi al periodo precedente a quello corrente (*c.d. freezing*). Il giorno di inizio del periodo di *freezing* è configurabile dal venditore.

misura è dotato di misuratore 2G messo a regime.

- 3.12 Le modalità, prospettate nel citato decreto legislativo, per la messa a disposizione dei dati storici del profilo temporale di prelievo ai clienti finali devono essere tali da consentire un accesso autonomo e tempestivo (seppure non in *near real time*, ma con un ritardo contenuto rispetto al momento del prelievo) e permettere loro di ottenere corretti *feedback* informativi in merito all'andamento di dettaglio, nel tempo, dei prelievi di energia.
- 3.13 Peraltro, i requisiti di tempestività e di granularità dei dati previsti dalla norma non sono rispettabili dalla maggioranza dei misuratori 1G¹⁸. Per superare tali limiti prestazionali, come indicato nel capitolo 2, nel documento per la consultazione 186/2015 erano state sviluppate alcune proposte in merito alle soluzioni tecnologiche complementari ai sistemi 1G da adottare in modo che anche per tali misuratori la messa a disposizione dei dati storici del profilo temporale di prelievo avrebbe potuto effettuarsi e rappresentare un'opzione per i venditori interessati.
- 3.14 Anche in considerazione dell'esigenza di superare i limiti caratterizzanti i sistemi 1G, con la deliberazione 87/2016/R/eel sono state successivamente definite le specifiche funzionali dei sistemi *smart metering* 2G. Muovendo da tali caratteristiche nonché dalle sinergie derivanti dall'integrazione di tale sistema con il SII, per i punti di misura dotati di misuratori 2G, il processo di messa a disposizione dei dati storici del profilo temporale di prelievo può essere a questo punto compiutamente definito in conformità alle indicazioni del citato decreto legislativo 102/2014¹⁹.
- 3.15 Come noto, gli aspetti di comunicazione definiti dalle caratteristiche funzionali e abilitanti approvate con la deliberazione 87/2016/R/eel, per il trasferimento dei dati di misura prevedono un canale di comunicazione da e verso l'impresa distributrice (*chain 1*) per le operazioni di telelettura e telegestione e il canale di comunicazione che va dal contatore al dispositivo utente (*chain 2*). Per quanto attiene la qualità dei dati e le tempistiche di messa a disposizione tramite i due canali²⁰:
- nella *chain 1* i dati di misura quartorari e del valore della potenza massima

¹⁸ i sistemi 1G presenti per la maggior parte dei punti di misura in bassa tensione, permettono, come richiamato nella Tabella 2, la raccolta di dati di misura con un'aggregazione per fasce orarie e con frequenza mensile.

¹⁹ La permanenza dei misuratori di prima generazione a livello nazionale è da contemplare ancora per diversi anni e non può essere trascurata; fino al completamento del piano di installazione dei nuovi misuratori presso i clienti finali ci si ritroverà a gestire in contemporanea le due diverse tecnologie (1G vs 2G) e, pertanto, limitatamente a tale periodo, si avrà una fruizione eterogenea dei dati. Per fornire un'idea dell'evoluzione del piano di sostituzione, nel box 1 è brevemente illustrato il piano di messa in servizio dei sistemi *smart meter* 2G approvato per la società e-distribuzione S.p.a.

²⁰ Per una trattazione estesa dell'argomento si confronti il capitolo 2 del documento per la consultazione 486/2016.

prelevata sono disponibili entro 24 ore dal giorno del consumo (transitoriamente entro 30 ore), a valle del processo di validazione, secondo i livelli di performance previsti nella deliberazione 87/2016/R/eel; i dati sono trasferiti al SII dal distributore, che continua a essere soggetto agli obblighi attualmente previsti in tema di archiviazione dei dati;

- in relazione alla *chain 2* è previsto che i dati di prelievo quartorari siano disponibili quasi in tempo reale e non sottoposti al processo di validazione.

3.16 È orientamento dell’Autorità assicurare che, per i punti di prelievo dotati di un misuratore 2G, i dati storici del profilo temporale di prelievo debbano corrispondere ai dati già disponibili nel SII attraverso la *chain 1*. Il cliente finale potrà pertanto accedere ai propri dati delle misure quartorarie dell’energia elettrica prelevata e della potenza giornaliera (massima) prelevata così come inviate da ciascun distributore al SII ai sensi della regolazione vigente.

L’Autorità ritiene invece che l’utilizzo dei dati della *chain 2* attenga al più generale ambito dei servizi di *smart home* e *demand side response* e/o di quelli che si svilupperanno nel mercato con la diffusione dei nuovi misuratori.

3.17 Per quanto riguarda i punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati di un misuratore 1G con potenza disponibile non inferiore a 55kW²¹ è intenzione dell’Autorità prevedere che, fino alla sostituzione del misuratore con uno di seconda generazione, i clienti finali titolari di tali punti possano accedere alle informazioni di dettaglio delle misure quartorarie dell’energia elettrica prelevata e della potenza giornaliera ma con le tempistiche di rilevazione e messa a disposizione previste dalla regolazione, ovvero con cadenza mensile.

3.18 Per quanto riguarda la profondità dei dati cui il cliente avrà accesso, si intende prevedere, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 102/2014, che essa sia posta pari a 24 mesi precedenti all’accesso da parte del cliente finale, se disponibili nel SII. Tali dati, infine, dovranno essere accessibili al cliente finale da parte del SII contestualmente alla ricezione dei medesimi da parte delle imprese distributrici e pertanto:

- a) per i punti di prelievo con misuratore 2G, con tempistiche coerenti ai livelli di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel, quindi con cadenza giornaliera;
- b) per i punti di prelievo con misuratore 1G cui è applicato il trattamento orario con cadenza mensile.

Spunti per la consultazione

Q4 *Si hanno osservazioni in merito all’identificazione dei dati storici del profilo temporale di prelievo che si intende rendere disponibili?*

²¹ per i quali è applicato il trattamento orario, come sopra ricordato, sono disponibili le curve di misura dei prelievi sebbene con un timing di aggiornamento diverso da quello previsto per i misuratori 2G.

4. MODALITÀ DI ACCESSO E PRIVACY (SPID)

- 4.1 La condivisione, attraverso il SII, dei dati dei prelievi storici rende di rilevante importanza definire un sistema di accreditamento allo stesso che permetta al cliente finale di accedere ai propri dati agevolmente nonché con la garanzia di adeguati standard di sicurezza informatica e di rispetto della *privacy*. L'accesso a tali prelievi storici nel *data-hub* del SII pone, in altri termini, il problema di autenticare il soggetto che ne ha effettivamente titolo per garantirgli l'accesso digitale alle informazioni.
- 4.2 Nelle analisi condotte dall'Autorità per l'individuazione delle modalità di accesso al SII da parte dei clienti finali riveste particolare rilievo la piattaforma immateriale del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (di seguito: sistema SPID), istituito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito: Agid) e operativo dal 2016 a seguito delle priorità indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 4.3 L'adozione del sistema SPID ai fini dell'autenticazione del cliente finale (che assume qui il ruolo di utente del SII) permette di sgravare il SII tale processo (molto oneroso, in considerazione del numero elevatissimo di potenziali interessati) e di evitare quindi la duplicazione nello stesso SII dei dati personali dei clienti necessari all'accesso. Inoltre, la verifica dell'autenticazione del cliente per mezzo di un unico sistema a disposizione per più soggetti - pubblici o privati - che erogano servizi *on-line* permette di abbattere i costi, perseguendo economie di scopo, e di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini-clienti finali; d'altra parte il sistema SPID è stato creato in particolare per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione e, quindi, per i servizi di pubblica utilità come quelli in parola.
- La scelta del sistema SPID ai fini dell'autenticazione del cliente finale, anziché di un sistema di accreditamento con registrazione direttamente residente nel SII, non pregiudica peraltro le esigenze di sicurezza, dal momento che tale sistema è unicamente finalizzato alla verifica dell'autenticazione del cliente e non accede ai dati contenuti nei sistemi per cui opera da garante dell'identificazione degli utenti.
- 4.4 Nel seguente Box 2 vengono riportati alcuni aspetti tecnici del sistema SPID.

Box 2 – Il sistema SPID

Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014 (di seguito: DPCM 24 ottobre 2014), è stata data prima attuazione al sistema SPID, costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle

pubbliche amministrazioni. A tale decreto sono seguiti successivi regolamenti attuativi, specifiche tecniche e linee guida emanate dall'Agid.

Il riconoscimento nel sistema SPID è effettuato dai Gestori di Identità Digitale (c.d. *Identity Provider*), soggetti accreditati dall'Agid che, nel rispetto delle regole emesse dalla medesima Agenzia, verificano l'identità dei clienti e forniscono le identità digitali, rilasciando loro apposite credenziali. Una volta emessa l'identità digitale, gli *Identity Provider* gestiscono l'autenticazione informatica di ciascun utente, necessaria per l'accesso ai servizi erogati dal soggetto, pubblico o privato (*Service Provider*), che fornisce servizi on-line all'utente.

Le informazioni richieste dall'*Identity Provider* al fine di fornire l'identità digitale e le modalità di verifica dell'identità da parte dell'*Identity Provider* possono variare, purché rispettino i requisiti stabiliti da Agid.

Le informazioni che una persona fisica deve almeno fornire al fine di ottenere un'identità nel sistema SPID sono:

- cognome e nome;
- sesso, data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- estremi di un valido documento di identità.

L'identità può essere fornita anche a persone giuridiche; in tale caso l'identificazione avviene, almeno inizialmente, per il tramite del rappresentante legale della società che può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere e utilizzare i servizi online dedicati all'impresa. In un secondo momento, è ipotizzabile l'accesso per il tramite di più persone fisiche, designate dallo stesso soggetto giuridico. Le informazioni che una persona giuridica deve fornire al fine di ottenere un'identità nel sistema SPID sono:

- denominazione/ragione sociale;
- codice fiscale;
- sede legale;
- visura camerale attestante lo stato di rappresentante legale del soggetto richiedente l'identità per conto della società;
- estremi di un valido documento di identità del rappresentante legale.

La verifica dell'identità digitale può avvenire con tre livelli di sicurezza progressivamente crescenti, in funzione degli specifici servizi *on-line* ovvero dei dati a cui si accede.

Ciascun *Service Provider* stabilisce il livello da associare ai dati cui dà la possibilità di accedere:

- Livello 1: associato a un rischio moderato, permette l'accesso ai servizi con nome utente e *password*;
- Livello 2: associato a un rischio notevole e adeguato al fatto che il danno cagionato dall'indebito utilizzo possa essere consistente. Esso permette l'accesso ai servizi con nome utente e *password* insieme ad un codice temporaneo che viene inviato via *sms*, *e-mail* o con *app* mobile dedicata;
- Livello 3: associato a un rischio altissimo e adeguato al fatto che il danno cagionato dall'indebito utilizzo possa essere serio e grave. Esso permette l'accesso

ai servizi con nome utente e *password* e l'utilizzo di un dispositivo di accesso.

In generale, sono senza oneri per il cliente che vi accede i servizi sottesi ai primi due livelli di autenticazione. Per quanto riguarda i soli servizi erogati dalla pubblica amministrazione, sono senza oneri anche quelli operati mediante il livello 3.

4.5 Ai fini del presente documento, si intende prevedere che il SII agisca da *Service Provider*, rendendo disponibili i prelievi storici di proprietà del cliente finale ai clienti che accedono mediante l'autenticazione per il tramite del sistema SPID.

4.6 In termini generali, è necessario valutare il corretto livello di sicurezza da associare ai servizi (dati) che sono forniti ai clienti che accedono al SII identificandosi tramite il sistema SPID. È possibile ipotizzare che gli accessi a differenti *set* di dati (distinti in base alla loro granularità e corrispondenti ai dati storici di fatturazione o ai dati storici del profilo temporale di prelievo) possano richiedere differenti livelli di sicurezza (e in particolare, secondo la classificazione prevista dal sistema SPID, il Livello 1 oppure il Livello 2 che risponde all'esigenza di maggiore sicurezza).

Ciò deve essere valutato in considerazione del livello di "sensibilità" dei dati dei prelievi storici e di ciò può essere desunto da esse. A fronte del fatto che l'analisi di tali informazioni non rende di per sé possibile ottenere informazioni relative ai c.d. dati sensibili (ossia informazioni idonee a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale oppure informazioni correlate al reddito), si ritiene, in generale, che non sia strettamente necessario un livello di protezione superiore a quello minimo previsto (Livello 1).

4.7 Più nello specifico, si ritiene che i dati storici di fatturazione, essendo al più forniti per fasce orarie, non costituiscano - in quanto integrati su un ampio intervallo temporale e quindi a basso livello di granularità - dati che possano di per sé rivelare dettagli sulle attività dei clienti e che, pertanto, alla loro messa a disposizione possa essere sicuramente associato un livello di sicurezza corrispondente al Livello 1.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati storici del profilo temporale di prelievo, che costituiscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia con dettaglio anche quartorario, esso potrebbe permettere di conoscere la presenza o l'assenza di consumi in determinati momenti e quindi di verificare l'utilizzo, ad esempio, di un'abitazione o di un macchinario. Per questo motivo, in linea teorica e in via estremamente prudenziale, si potrebbe ritenere che la messa a disposizione di tali dati storici del profilo temporale di prelievo potrebbe richiedere un livello di sicurezza più alto di quello previsto per i dati storici di fatturazione (ovvero un livello di sicurezza superiore al Livello 1).

4.8 D'altra parte, prevedere un livello specifico di sicurezza per l'accesso a differenti

set di dati (in base alla loro granularità) – ovvero richiedere il Livello 2 per l’accesso al contenuto di una sottosezione del SII – rischierebbe di rendere meno immediato l’utilizzo del sistema da parte del cliente, nonché di rendere meno *user friendly* l’accesso alle informazioni stesse, in evidente contrasto con la volontà del legislatore.

- 4.9 Al riguardo, si ritiene inoltre che, quando il Portale Offerte richiederà l’accesso ai dati di prelievo tramite il SII, il cliente finale dovrà fornire la medesima autenticazione tramite lo SPID; tutti gli accessi ai dati riguardanti il SII da parte del cliente finale dovrebbero quindi unitariamente adottare la stessa modalità, indipendentemente dallo scopo per cui essi vengono effettuati, e quindi prevedere il medesimo Livello di sicurezza 1.
- 4.10 Ciascun cliente, con le proprie credenziali SPID, accede ai dati associati a tutti i punti di prelievo di cui è titolare; inoltre il legale rappresentante di un’impresa²² può accedere anche a quelle dell’impresa di cui riveste tale ruolo. Si può inoltre prevedere che l’accesso ai dati afferenti a ciascuna impresa, almeno in un secondo tempo, possa essere permesso a più persone fisiche delegate dalle imprese stesse come già previsto da alcuni *Service Provider* per altri ambiti.

Spunti per la consultazione

Q5 *Si hanno osservazioni in merito alla scelta del sistema SPID come Service Provider ai fini dell’autenticazione del cliente finale al fine di accedere al SII per la gestione dei propri dati di prelievo?*

Q6 *Si condivide di non ritenere opportuno prevedere un livello di sicurezza superiore al Livello 1 per l’accesso ad alcune tipologie di dati e di ritenere sufficiente tale primo Livello per la totalità degli accessi diretti da parte del cliente finale?*

5. MODALITÀ APPLICATIVE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI PRELIEVI STORICI

Premessa

- 5.1 Nel presente capitolo si intendono illustrare le modalità applicative attraverso cui il SII dovrà assicurare ai clienti finali, successivamente all’autenticazione, l’accesso e l’utilizzo dei dati dei prelievi storici. La messa a disposizione dei dati dovrà avvenire attraverso un portale dedicato predisposto dal gestore del SII (Portale Consumi) ed essere strutturata in modo tale da consentire ai medesimi

²² Fermo restando l’ambito di applicazione del presente documento di cui al capitolo 2.

clienti di:

- a) accedere a un servizio semplificato di *reporting*, tramite *browser*, funzionale a facilitare la lettura e la comprensione dei dati storici di fatturazione e i dati storici del profilo temporale di prelievo, attraverso la produzione di semplici elaborazioni su tali dati (*servizio di reporting*);
- b) scaricare e acquisire i suddetti dati in un formato che non comporti particolari vincoli tecnici all'acquisizione e all'utilizzabilità dei dati e che pertanto risulti neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione (*servizio di download*).

5.2 In relazione alle modalità di utilizzo del portale, il gestore del SII è tenuto a predisporre un manuale informativo o delle pagine interattive che illustrino in maniera sintetica le funzionalità del medesimo portale, con lo scopo di facilitare il cliente finale nell'utilizzo dei servizi in esso contenuti; in particolare tale documento (e/o pagine interattive) deve almeno indicare:

- i. le informazioni generali sul portale (lo scopo e i presupposti normativi);
- ii. le modalità di autenticazione al portale, prevedendo una specifica sezione che riporti le informazioni di dettaglio per ottenere le credenziali SPID;
- iii. gli strumenti predisposti per facilitare la navigazione all'interno dei contenuti del portale (quali *Help on line*, eventuali video Tutorial o altri ausili per facilitare l'utilizzazione dei servizi);
- iv. le caratteristiche principali dei servizi offerti e i dati/informazioni reperibili in ciascun servizio.

Servizio di reporting dei dati

5.3 Il servizio di *reporting*, ovvero la messa a disposizione tramite interfaccia *web* da parte del SII dei dati di prelievo storici ha lo scopo di rafforzare la possibilità per il cliente finale di ottenere *feedback* informativi sui propri prelievi. Tale servizio costituisce un potenziamento e un arricchimento delle informazioni già veicolate dalla Bolletta 2.0, al fine di stimolare il cliente finale alla revisione del proprio modello di utilizzo dell'energia elettrica, sia dal punto di vista contrattuale che di riduzione degli eventuali sprechi. A tal fine il servizio deve evitare eccessivi livelli di analiticità nell'organizzazione e visualizzazione delle informazioni consentendo di rendere al cliente finale reperibili, rapidamente ed efficacemente, le informazioni di suo interesse.

Pur dovendo assolvere a tali finalità, deve essere caratterizzato come un servizio essenziale.

5.4 L'Autorità intende quindi prevedere che, sulla base dei dati storici di fatturazione e dei dati del profilo temporale di prelievo, siano effettuati e resi accessibili al cliente finale:

- una “caratterizzazione di base”, o “profilazione di base”, delle abitudini di

prelievo;

- un “monitoraggio” che gli consenta di verificare l’evoluzione dei prelievi rispetto a un livello di riferimento e per un intervallo temporale, entrambi impostabili da parte del cliente.

5.5 In particolare, la “caratterizzazione di base” di cui al precedente paragrafo deve almeno riportare:

- i. per i punti di misura per i quali sono disponibili i dati di misura per fasce orarie, i dati dei prelievi per intervalli temporali corrispondenti a più mesi²³ selezionabili dal cliente, fino a 36 mesi precedenti, se disponibili, e i relativi valori complessivi;
- ii. per i punti di misura per i quali sono disponibili i dati delle misure quartorari, i valori complessivi di energia elettrica prelevata per ciascun giorno, o parti del giorno (multipli di ore), e mese e/o loro ulteriori aggregazioni direttamente selezionabili dal cliente finale;
- iii. il confronto, anche grafico, dei dati di cui ai precedenti punti i. e ii. con i valori dello stesso periodo di riferimento.

5.6 Attraverso la “caratterizzazione di base” il cliente finale dovrà altresì poter effettuare un confronto, anche grafico, dei dati di cui ai precedenti punti i. e ii. con valori di riferimento (*benchmark*) relativi a clienti finali con caratteristiche simili o, per i clienti diversi da quelli residenziali, a *cluster*, per esempio, di settore appartenenti alla medesima area geografica.

5.7 Il “monitoraggio” di cui al precedente paragrafo 5.4 ha invece la finalità di permettere al cliente di controllare i propri prelievi in un determinato periodo di tempo confrontandoli con un valore che può impostare. In questo modo il cliente finale potrebbe disporre di informazioni utili, a titolo di esempio, per compiere scelte informate sul livello ottimale di potenza impegnata o per avere contezza del consumo residuo, rilevante per alcune formule di offerta come quelle di tipo prepagato²⁴.

5.8 Infine, i dati resi disponibili dovranno essere corredati di alcuni ulteriori elementi informativi essenziali connessi alla fornitura. In particolare, si ritiene che tale set di informazioni debba almeno contenere: il POD, l’indirizzo di fornitura e di ubicazione del punto di misura, il codice fiscale del cliente finale associato al POD, il tipo di misuratore installato, la potenza contrattualmente impegnata, il codice Ateco (ove applicabile) e il nominativo del venditore.

5.9 È altresì da sottolineare che i dati prodotti dai nuovi sistemi di *smart metering* riversati nel SII e impiegati per produrre i prelievi storici potrebbero efficacemente essere utilizzati per effettuare analisi “descrittive” o, più complesse

²³ Il minimo assicurato è il mese.

²⁴ nella prospettiva di diffusione dei sistemi di *smart metering* 2G e delle nuove funzionalità.

ed evolute, “predittive” e “prescrittive” (elaborazioni che si discostano da quelle meramente di confronto e statistiche: tali elaborazioni potranno beneficiare dei nuovi approcci e delle nuove tecniche tipiche dell’ambiente *Big Data*, quali la *business intelligence*, gli algoritmi di *machine learning*, etc.) aprendo la strada a nuove opportunità per i clienti finali (per il perseguimento, *in primis*, di obiettivi di risparmio energetico, ma anche per favorire la gestione attiva della domanda di energia elettrica).

- 5.10 In un secondo momento, tali elaborazioni più evolute potranno costituire, anche a seguito della diffusione dei sistemi di *smart metering 2G* e della *chain 2*, l’oggetto di nuovi servizi innovativi offerti ai clienti finali da differenti soggetti²⁵ quali:
- a) nuovi operatori (*service provider* che sono terzi rispetto al contratto in essere tra venditore a cliente finale) con competenze nei servizi tecnologici e digitali capaci di sfruttare applicazioni di *Big Data analytics*;
 - b) venditori, che nell’attuale assetto del mercato *retail* costituiscono l’unica interfaccia del cliente finale, capaci di acquisire e sviluppare le suddette competenze.

Sevizio di download dei dati

- 5.11 In relazione al servizio di *download* dei dati, l’Autorità ritiene che il Portale Consumi dovrà permettere al cliente finale di scaricare i dati dei prelievi storici di cui è titolare per l’intero intervallo temporale per cui i dati sono disponibili o per un intervallo temporale selezionabile di ampiezza più ridotta.
- 5.12 Attraverso tale servizio il SII, pertanto, è tenuto a mettere a disposizione dei clienti finali i dati dei prelievi storici attraverso modalità operative semplici e veloci, ad esempio prevedendo che il *download* dei dati possa essere effettuato interamente per tutte le suddette informazioni (*download* completo e unitario) o, per consentire una maggiore focalizzazione su quanto di interesse, solo in relazione ad alcuni tipi di dato (*download* per sezioni).
- 5.13 In relazione al formato dei dati che potranno essere scaricati dal portale, si intende prevedere che tale formato debba consentire all’interessato un ampio margine di portabilità e interoperabilità. In tal senso, si ritiene adeguato l’impiego di un formato che possa:
- essere agevolmente identificato e riconosciuto - e quindi fruibile - dalle applicazioni *software* disponibili nei dispositivi di proprietà del cliente finale;
 - consentire un effettivo ed efficace riutilizzo dei dati qualora il cliente decida di trasferirli, dopo averli scaricati su propri dispositivi, a terzi.
- 5.14 L’Autorità ritiene pertanto che tale formato possa essere scelto tra quelli di impiego comune come *csv* o *xls/xlsx* (sebbene quest’ultimo non abbia

²⁵ a tale proposito si rimanda agli approfondimenti del documento per la consultazione 468/2016.

propriamente le caratteristiche di apertura necessarie al soddisfacimento dei suddetti requisiti). Cionondimeno, il software applicativo che utilizza il formato xls/xlsx è sicuramente uno tra i più diffusi e quindi tale formato si presta bene a essere usato agevolmente, evitando eventuali complicazioni connesse alla conversione dei dati scaricati.

Spunti per la consultazione

- Q7** *Si ritiene vi debbano essere altri aspetti da valutare per rendere effettivamente fruibili i dati dei prelievi storici?*
- Q8** *Quali ulteriori elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione per realizzare il servizio di reporting?*

6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI IMPLEMENTAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI PRELIEVI STORICI

- 6.1 È orientamento dell’Autorità procedere, per l’ambito di intervento individuato, con un’implementazione per fasi dei nuovi servizi offerti dal SII. In tale prospettiva riveste certamente una certa importanza la valutazione di una soddisfacente *user experience* - ovvero ciò che un utilizzatore “sperimenta” in prima persona quando utilizza un servizio - al fine di individuare, in itinere, come eventualmente migliorare e ottimizzare la qualità delle funzionalità predisposte e offerte.
- 6.2 Nella definizione dell’articolazione del piano di attuazione degli orientamenti del presente documento per la consultazione si deve tener conto di molteplici fattori, tra i quali, il tempo indispensabile per il Gestore del SII a effettuare tutti gli adempimenti necessari alla sua qualificazione come *service provider* per la piattaforma SPID e alla predisposizione del Portale Consumi nonché l’*upgrade* tecnologico, in corso da parte del medesimo Gestore, per supportare l’ambiente *Big Data* qui necessario. Al termine di questa fase propedeutica i servizi offerti dal SII²⁶ saranno rilasciati e via via arricchiti attraverso un’articolazione in 3 fasi successive:
- a) Fase I (*propedeutica al rilascio completo dei servizi*): caratterizzata (i) dall’utilizzo dell’identità SPID personale, (ii) da una prima release dei servizi di *reporting* e *download* limitata ai dati storici di fatturazione;
 - b) Fase II (*completo rilascio dei servizi*): rispetto alla Fase I è prevista l’attivazione completa delle funzionalità dei servizi di *reporting* e *download* dei dati;

²⁶ facendo riferimento a quanto riportato in merito allo SPID al Box 2 del capitolo 4.

c) Fase III (*funzionale all'estensione delle modalità di autenticazione per le aziende non personali*): rispetto alla Fase II è prevista la possibilità per le aziende di abilitare più soggetti a operare sui servizi online ovvero permettere che i servizi relativi all'azienda siano accessibili da parte del legale rappresentante e dei suoi delegati individuati.

6.3 Con riferimento alla Fase I, in particolare, i dati resi disponibili devono:

- riportare i dati storici di fatturazione per fasce di cui al paragrafo 3.9 relativi ai 12 mesi precedenti all'interrogazione da parte del cliente finale e i relativi dati di prelievo per fasce e aggregati mensili;
- essere corredati dalle medesime informazioni di cui al paragrafo 5.8.

Spunti per la consultazione

Q9 È stata correttamente individuata l'articolazione delle fasi di implementazione?